



# COMUNE DI ALME'

Provincia di Bergamo

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF" E CONFERMA DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE PER L'ANNO 2014.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **trentuno**, del mese di **luglio**, alle ore 20:30 ed in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CORNAGO LUCIANO	P	CORNAGO ANGELA	A
POZZI PIERINO	P	BALDI ALAN	P
TOGNI MAURIZIO	P	GILIO PASQUALE	P
FAZZINI FRANCESCO	P	ZAMBELLI MARCO	P
FERRARI FILIPPO	P	FUMAGALLI VALTER	P
VITALI DAVIDE	P	BRIVIO MARCO	P
BANDINI CLAUDIA	P		
			presenti: 12
			assenti: 1

Partecipa il **Segretario Comunale** sig. Enrico dott. Comazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. LUCIANO CORNAGO - **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", e sue successive modifiche, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e conferendo ai comuni la potestà regolamentare di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali e di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Dato atto che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 93 del 18 dicembre 1998, istituì l'addizionale comunale all'I.R.PE.F. con l'aliquota pari a 0,20 punti percentuali rimasta confermata fino all'anno 2006, mentre dall'anno 2007 all'anno 2011 venne fissata l'aliquota pari a 0,50 punti percentuali;

Atteso che l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148 consente che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e nel rispetto del principio di progressività;

Riscontrato che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 8 del 12 marzo 2012, ha approvato il Regolamento recante "Disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF" e ha determinato la compartecipazione dell'addizionale comunale per l'anno 2012 come appresso:

<i>Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo</i>			<i>aliquota addizionale comunale (punti percentuale)</i>
	fino	a €	
15.000,00			0,50
oltre € 15.000,00		e fino a €	0,60
28.000,00			
oltre € 28.000,00		e fino a €	0,70
55.000,00			
oltre € 55.000,00		e fino a €	0,75
75.000,00			
oltre € 75.000,00			0,80

mentre, con propria deliberazione n. 13 del 7 maggio 2013 ha approvato modifiche al predetto regolamento variando l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale per l'anno 2013 come appresso:

<i>Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo</i>			<i>aliquota addizionale comunale (punti percentuale)</i>
	fino	a €	
15.000,00			0,80
oltre € 15.000,00		e fino a €	0,80
28.000,00			
oltre € 28.000,00		e fino a €	0,80
55.000,00			
oltre € 55.000,00		e fino a €	0,80
75.000,00			
oltre € 75.000,00			0,80

ed elevando la soglia di esenzione ad € 12.000,00 intendendo che l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 12.000,00;

Considerato che, allo scopo di:

- a) mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione;
- b) rispettare una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità interno per il triennio 2014/2016 come formulato dalla legge di stabilità 2014 del 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e/o integrazioni nel frattempo intervenute;
- c) garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini di Almè e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione;
- d) di recuperare una parte della riduzione dei trasferimenti erariali che verranno operati in attuazione del titolo IV "*Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali*" del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

è necessario mantenere rafforzata la parte "*Entrate correnti*" del Bilancio di previsione per l'anno 2014 e per gli anni successivi rivedendo la politica delle entrate, escluse quelle del titolo II° relative ai trasferimenti erariali statali e regionali, che si sostanziano in quelle tributarie allocate nel titolo I° del bilancio e, in particolare, l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e l'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti patrimoniali IMU e TASI;

Considerato, altresì, che la programmazione finanziaria dell'Ente per il 2014 rimane ostacolata da incertezze, alcune sicuramente dovute alle modifiche alla disciplina delle entrate locali introdotte negli ultimi mesi e altre dalle ulteriori riduzioni dei trasferimenti statali ordinari disposti dai provvedimenti di revisione della spesa pubblica e dall'aumento delle esclusioni e/o agevolazioni introdotte con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni in data 2 maggio 2014, dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80 e, per ultimo, dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

Dato atto che uno strumento finanziario idoneo a perseguire gli obiettivi sopra evidenziati può essere individuato nella conferma dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Atteso che la stima del gettito 2013 fornita dalla specifica applicazione informatica messa a disposizione dal Dipartimento delle Finanze all'indirizzo <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> dalla quale emergono i seguenti risultati sulla base dei redditi dichiarati per l'anno d'imposta 2011 e a fronte di una previsione iniziale di bilancio pari a € 513.000,00:

aliquota unica 0,80 % - soglia esenzione € 12.000,00

gettito minimo di € 517.029,00      gettito massimo di € 631.924,00

contribuenti esenti n. 1.251 su n. 4.009 pari al 31,20 % di cui n. 999 con reddito da pensione e da lavoro dipendente;

Che lo stesso Dipartimento ha messo a disposizione la stessa metodologia di stima anche per il 2014 aggiornandola, però, con i redditi dichiarati per l'anno d'imposta 2012 e che, sulla base della medesima aliquota e soglia di esenzione del 2013 dà il seguente risultato:

gettito minimo di € 513.845,00      gettito massimo di € 628.030,00

contribuenti esenti n. 1.270 su n. 3.983 pari al 31,89 di cui n. 1.046 con reddito da pensione e da lavoro dipendente

che, confrontandolo con il precedente anno reddituale si evidenzia una leggera diminuzione del gettito causata, presumibilmente, da un lieve incremento del numero dei contribuenti esenti;

Atteso che l'Amministrazione ha inteso utilizzare la metodologia ministeriale per verificare la stima del gettito qualora si volesse incrementare la soglia di esenzione, con i seguenti risultati:

a – aliquota unica allo 0,80 % e soglia di esenzione fino a € 12.500,00

gettito minimo di € 509.437,00      gettito massimo di € 622.644,00

contribuenti esenti n. 1.320 su n. 3.983 pari al 33,14 % di cui n. 1.090 con reddito da pensione e da lavoro dipendente

incremento di contribuenti esenti rispetto alla soglia di € 12.000,00 pari a + n. 50

b – aliquota unica allo 0,80 % e soglia di esenzione fino a € 13.000,00

gettito minimo di € 505.305,00      gettito massimo di € 617.592,00

contribuenti esenti n. 1.365 su n. 3.983 pari al 34,27 % di cui n. 1.129 con reddito da pensione e da lavoro dipendente

incremento di contribuenti esenti rispetto alla soglia di € 12.000,00 pari a + n. 95;

Riscontrato che la previsione di bilancio non verrebbe meno anche se si dovesse introdurre una soglia di esenzione dall'addizionale comunale più elevata e come da ipotesi testé evidenziate;

Ascoltato l'Assessore delegato al Bilancio e Programmazione economica, Fazzini Francesco, il quale introduce e illustra l'argomento e l'intenzione dell'Amministrazione, a fronte del perdurare dell'attuale difficoltà economica dell'Italia che porta ad una contrazione della capacità di produzione di reddito da parte dei cittadini, di elevare da € 12.000,00 a € 13.000,00 la soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF salvaguardando, comunque, il fabbisogno finanziario corrente dell'Ente previsto in iniziali € 570.000,00 sulla base del gettito minimo di € 505.305,00 e massimo di € 617.592,00 stimato utilizzando la specifica applicazione informatica in precedenza riferita;

Ritenuto, pertanto, di confermare l'aliquota unica per tutti gli scaglioni di reddito pari allo 0,80 per cento di cui all'art. 1, comma 1, del Regolamento comunale "Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.P.E.F." e di modificare il comma 3 del medesimo articolo elevando il valore della soglia di esenzione dall'addizionale comunale ivi specificata da € 12.000,00 a € 13.000,00 per coloro che conseguono un reddito imponibile fino a tale importo, intendendosi che, nel caso di superamento di tale soglia, l'addizionale comunale è dovuta e da calcolarsi sul reddito complessivo;

Vista, pertanto, la proposta elaborata dal Servizio Tributi che si estrinseca nella modifica del comma 3 dell'art. 1 del Regolamento citato che come appresso si propone per l'approvazione:

*"Art. 1 (Aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.)*

1. .... omissis ....

2. .... omissis ....

3. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 13.000,00 (euro tredicimila/00) ~~€ 12.000,00 (euro dodicimila/00)~~. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita in € 13.000,00 (euro tredicimila/00) ~~€ 12.000,00 (euro dodicimila/00)~~, l'addizionale di cui al presente articolo è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.";

Visto, pertanto, il nuovo testo del Regolamento "Disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF" come da documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 52 *"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"*  
1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di*

*semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

*2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.;*

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e rilevato, conseguentemente, che vige la competenza residuale della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, esclusivamente per la modifica delle aliquote/tariffe purché non incidano sulla disciplina generale delle tariffe e sull'ordinamento dei tributi;

Fatto presente che il termine di adozione della predetta regolamentazione scade con il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 che, a seguito del decreto del Ministero dell'Interno emanato in data 18 luglio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

Richiamato il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”;*

Richiamato, per ultimo, il comma 444 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, consente, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modificare, ulteriormente, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre;

Uditi gli interventi che di seguito si sintetizzano:

- il consigliere Valter Fumagalli, per il Gruppo *“Costruiamoci il Futuro”*, rammenta che alla Conferenza dei capigruppo consiliari era stato espresso l'auspicio di elevare la soglia di esenzione almeno a 15mila euro, e dichiara di ritenere troppo poco la soglia a 13mila;
- il consigliere Pasquale Gilio legge la dichiarazione di voto del Gruppo *“Lega Nord”* e quindi la consegna al segretario comunale affinché sia allegata al presente verbale (v. allegato);

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, e, comportando la presente deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione sia

economico e finanziaria che patrimoniale dell'ente, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dare al presente atto immediata eseguibilità al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente e per consentire un'adeguata pubblicizzazione del provvedimento;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Gilio Pasquale, Zambelli Marco, Fumagalli Valter e Brivio Marco), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. per la ragione in premessa illustrata, l'approvazione della modifica al vigente Regolamento comunale "Disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF", precedentemente approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 8 del 12 marzo 2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 13 del 7 maggio 2013, con effetto e decorrenza dall'1 gennaio 2014, sostituendo integralmente il comma 3 dell'art. 1 come appresso:  
*"3. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 13.000,00 (euro tredicimila/00). Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita in € 13.000,00 (euro tredicimila/00), l'addizionale di cui al presente articolo è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.";*
2. di approvare, a seguito e per effetto della modifica di cui al precedente punto 1., il Regolamento comunale recante "Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.P.E.F." nel testo risultante dal documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di confermare per il corrente anno 2014, per la medesima ragione illustrata in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura unica pari a 0,80 punti percentuali, già in vigore con efficacia e decorrenza dall'1 gennaio 2013;
4. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Gilio Pasquale, Zambelli Marco, Fumagalli Valter e Brivio Marco), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente  
LUCIANO CORNAGO**

**Il Segretario Comunale  
Enrico dott. Comazzi**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **21-08-2014**.

Li **06-08-2014**

**Il Segretario Comunale  
Enrico dott. Comazzi**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva in data **16-08-2014**:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Li **18-08-2014**

**Il Segretario Comunale  
Enrico dott. Comazzi**

\*\*\*\*\*